

Decreto n. 689 del 28-03-2025

Oggetto: Rigetto della Richiesta di Contributo (RCR) per l'intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici con danni gravi, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Nome/Denominazione: DE COLLI LORENZO

Comune: CERMIGNANO

Identificazione immobile: Fg: 13 P.IIa: 228

Numero ISTANZA MUDE: 13-067016-0000031119-2022

Protocollo RA n. 0081962/22 del 3/3/2022

ID pratica: 3810

Esito:

Tipologia: residenziale

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto-legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 07 aprile 2017 n. 19, *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 e n. 913 del 31/12/2022 con le quali è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTA la Richiesta di Contributo (RCR) e la documentazione allegata, depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067016-0000031119-2022 dal professionista EVANGELISTA TOMMASO, incaricato dal Committente DE COLLI LORENZO in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;

RICHIAMATO l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 avente prot. unico RA n. 0163580/22 del 4/27/2022;

RICHIAMATA la comunicazione di richiesta di integrazione o di regolarizzazione della documentazione ad essa allegata ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. Unico RA n 0203389/22 del 24/05/2022;

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte in risposta alla nota con la Variante alla Richiesta di Contributo MUDE n. 1306701600003523212024 prot. n. 156333/24 del 15/04/2024 con la quale si richiede la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma con delocalizzazione in altro sito ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii.,

VISTA la reiterazione della richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Legge 241/1990 e ss.mm.ii. trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 0183372/24 del 06/05/2024 con la quale:

- a. al punto 2) c) si precisa che *"omissis ... Il contratto preliminare deve contenere la clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria"*;
- b. al punto 2) e) si chiede di *"trasmettere il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori sulla nuova area"*, elaborato che ad oggi non è stato depositato né si è avuta notizia di un suo rilascio da parte del Comune territorialmente competente;

VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto con prot. n. 0260095/24 del 25/06/2024 che conferma le richieste riportate ai punti 2) c) e 2) e) della citata nota prot. n. 0183372/24 del 06/05/2024;

VISTA la successiva nota prot. n. 0454401/24 del 25/11/2024 che chiarisce che *"l'intervento di delocalizzazione proposta dal tecnico incaricato non risulta rientrare nelle casistiche previste dal Testo Unico della Ricostruzione Privata in quanto la ricostruzione del fabbricato deve avvenire in altro sito o in altra area dello stesso Comune"*;

VISTA la richiesta del 04/02/2025 prot. n. 0043682 con la quale si chiede il riesame della pratica in oggetto e si evidenzia, altresì, l'intervenuta assunzione di "spese" che, tuttavia, non sono analiticamente elencate, né documentate;

EVIDENZIATO che nella documentazione trasmessa a seguito della citata richiesta prot. n. 0183372/24 del 06/05/2024 (depositi sulla piattaforma Ge.D.i.Si. n. 1306701600003640822024 prot. n. 252808/24 del 19/06/2024 e n. 1306701600003739142024 prot. n. 254617 del 20/06/2024) non si rinvenivano documenti a sostegno di costi sostenuti da parte della committenza (sul quadro economico non è presente alcuna voce che faccia riferimento a spese connesse alla richiesta delocalizzazione);

EVIDENZIATO che nella suddetta nota si afferma erroneamente che *"... i lavori progettuali e l'impegno all'acquisto del sito interessato alla ricostruzione sono stati completati e trasmessi all'USR in conformità all'Ordinanza n° 19 del 07.04.2017 ed in data antecedente alla sua modifica. Infatti essa consentiva la delocalizzazione fuori dal Comune in cui era ubicato il fabbricato danneggiato; ad oggi tale delocalizzazione viene esclusa da successiva ordinanza"*;

VISTO l'art. 22, comma 5, quarto periodo, dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 (nel testo vigente alla data di presentazione della RCR) a tenore del quale: *"... Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal Comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano"*;

CONSIDERATO, altresì, che anche l'art. 23, comma 6, del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15/12/2022 (vigente alla data di presentazione della Variante nella quale è stata chiesta, per la prima, volta, la ricostruzione dell'edificio danneggiato mediante delocalizzazione in altro sito, in luogo dell'acquisto di abitazione equivalente precedentemente formalizzata) prevede le stesse identiche condizioni espresse nell'art. 22, comma 5, quarto periodo, OCSR 19 del 2017 sopra richiamate;

CONSIDERATO che in tema di delocalizzazione è chiaramente espresso nella normativa sopra richiamata che il Comune territorialmente competente è quello ove insiste il fabbricato da ricostruire;

CONSTATATO che a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte si è evidenziato il perdurare di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in ordine alla verifica preliminare di ammissibilità della domanda, condotta ai sensi dell'art. 2 dell'OCSR n. 62/2018, come specificato nell'Allegato A;

EVIDENZIATO che il tecnico incaricato, in forza della procura di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'OCSR n. 62/2018, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rigettare la domanda di contributo relativa all'edificio sito nel Comune di CERMIGNANO e depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067016-0000031119-2022 dal professionista EVANGELISTA TOMMASO, incaricato dal Committente DE COLLI LORENZO, in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;
- **di far constare** che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;
- **di far constare**, altresì, che il presente provvedimento non preclude la possibilità di presentare, entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, una nuova istanza di contributo a seguito del superamento di tutti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come sopra evidenziati;
- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di competenza ed al richiedente, per il tramite del tecnico incaricato, mediante procedura informatica;

- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

-

L'Estensore

Ing. Marco Lepidi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Carmenzo Miozzi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)